

Legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"

I principali interventi labour

Art. 1 commi da 10 a 15 : incentivi all'occupazione giovanile

- I criteri anagrafici in materia di fruizione degli sgravi contributivi restano i medesimi assunzione a tempo indeterminato o conversione di contratti a termine per gli under 36;
- il periodo di fruizione dello sgravio contributivo al 100% viene fissato a **36 mesi massimi** (48 per le nuove assunzioni nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- la misura dello «sgravio contributivo» viene portata a **6.000 €**;
- ai fini della fruizione viene aggiunto come ulteriore requisito per il datore di lavoro, quello di **non procedere nei nove mesi successivi alle assunzioni, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori con la medesima qualifica e nella medesima unità produttiva o che godano degli sgravi.**

Art. 1 commi 276 e 277 : Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

- Istituzione di un fondo per la parità salariale di genere del valore di 2 milioni di euro annui a partire dall'anno 2022.
- Le modalità di attuazione saranno definite con decreto interministeriale

Art. 1 commi 23 e 24 : Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

- Istituzione di un fondo per le politiche della famiglia già previsto all'articolo 19 comma 1 del DL 223/06 incrementato di 50 milioni di euro all'anno « *da destinare al sostegno di misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto*».
- Le modalità di attuazione saranno definite con decreto interministeriale

Art. 1 commi 16 e 17: incentivi all'occupazione femminile

- In via sperimentale gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni del personale femminile sono portati al **100 % rispetto al precedente 50 %**;
- la misura dello «sgravio contributivo» viene fissata a **6.000 €**;
- per beneficiarne occorre garantire un **incremento occupazionale** calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti;
- per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
- Beneficio subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea

Art. 1 comma 161 : esonero contributivo per le aree del Sud Italia

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, **l'esonero contributivo già previsto dal "Decreto Agosto"**, per le assunzioni nelle predette aree, **è prorogato sino al 31 dicembre 2029**, in codesta misura:

- 30% fino al 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

Art. 1 comma 278: CIGS per cessata attività

- **La disciplina in materia CIGS per cessata attività viene prorogata sino al 2022 prevedendo un trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi;**
- **viene fissato un limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022;**
- **Per farvi fronte si farà ricorso al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.**

Art. art. 1 comma 279 : proroga contratti a tempo determinato

- **Spostamento della proroga / rinnovo a-causale dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021.**

Art. 1 comma 285 e 286 : CIGS per imprese con rilevanza economico - strategica

- La portata della proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale è **estesa per gli anni 2021 e 2022**, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022;
- si attingerà al **Fondo sociale per occupazione e formazione**, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1 comma 289 : piani per il recupero occupazionale

- Vengono stanziati **180 milioni per favorire il recupero occupazionale**;
- verranno ripartiti tra le regioni con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- si attingerà al sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1 commi da 299 a 308 : Trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo

- Fondo di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021 destinato a finanziare - qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
- Per cause epidemiologiche (COVID – 19), possibilità di presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di **integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di dodici settimane.**
- Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra l'1.01.2021 e il 31.03.2021 per CIGO, e nel periodo compreso tra l' 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. **Le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.**
- Le domande di accesso a tali trattamenti vanno **inoltrate all'INPS**, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad **inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento.** Tali benefici sono riconosciuti **anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020.**
- Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti visti nella slide precedente, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31.03.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e giugno 2020.

Art. 1 commi 309, 310 e 311: blocco dei licenziamenti

Rinnovo del Blocco dei licenziamenti individuali riconducibili a ragioni oggettive e collettivi fino al **31 marzo 2021**

Ipotesi escluse:

- personale già impiegato in appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa
- messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività.
- In caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
- Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Art. 1 comma 324 : Fondo per le politiche attive

- istituzione un apposito Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma «React EU», con una dotazione pari a **500 milioni** di euro nel 2021.
- In sede referente è stato disposto che tali risorse siano utilizzate per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato **all'inserimento occupazionale e per il riconoscimento dell'assegno di ricollocazione in favore di soggetti che si trovino in determinate condizioni.**

Art. 1 commi da 336 a 350 : interventi sul sistema pensionistico

- **l'opzione donna** – lo strumento di pensionamento anticipato cui possono accedere le lavoratrici dipendenti che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano compiuto i 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi - **è prorogata sino al 31 dicembre 2021**. Lo sconto per l'accesso a tale forma di prepensionamento equivale al calcolo dell'assegno pensionistico secondo il metodo contributivo puro. Per tale opzione si applica la finestra mobile pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- **l'APE sociale** - strumento di prepensionamento rivolto a particolari tipologie di lavoratori ritenute meritevoli di beneficiare di una riduzione dei requisiti di pensionamento in virtù della gravosità o rischiosità dell'attività lavorativa svolta - **è prorogata sino al 31 dicembre 2021**. I requisiti per l'accesso restano i medesimi: entro il **31 dicembre 2021** il lavoratore dovrà: (i) aver compiuto i 63 anni di età e (ii) maturato 30 anni (o 36 per gli addetti a mansioni gravose) di contributi. Per le donne con figli è previsto uno "sconto contributivo" per l'accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi (c.d. **APE sociale donna**);
- **è prorogata la durata dell'Isopensione a 7 anni anche nel triennio 2021 - 2023**, ossia la possibilità di anticipare fino a un massimo di 7 anni il pensionamento in caso di crisi aziendale, con oneri integralmente a carico dell'azienda sino alla effettiva maturazione dei requisiti pensionistici da parte del dipendente;
- la durata dei contratti di lavoro in regime di part-time verticale è da considerarsi integralmente ai fini del calcolo del raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Art. 1 comma 349: contratti di espansione

- Riduzione, solo per il 2021, del «tetto» del personale per avervi accesso a **500 dipendenti**, o, ricorrendo determinate condizioni a **250 unità**;
- il datore di lavoro interessato dovrà **presentare apposita domanda all'INPS**, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti;
- il datore di lavoro dovrà a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa;
- vengono stanziati 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022

Art. 1 commi 363 e 364 : congedo di paternità

- **Proroga per il 2021 del congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è elevata da 7 a 10 giorni, come disposto in sede referente.**
- **Sempre in sede referente si è disposto che tale congedo, insieme a quello facoltativo di paternità, è esteso ai casi di morte perinatale.**

Art.1 comma 481: tutela a favore dei lavoratori fragili

- Estensione al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle previsioni normative che riconoscono l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in particolari condizioni di rischio debitamente certificato, già previsto fino al 15 ottobre 2020 (lavoratori fragili), nonché il diritto dei medesimi lavoratori allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, attualmente previsto fino al 31 dicembre 2020.
- Incremento di 500 mila euro per il 2021 del Fondo politiche per la famiglia per il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.

Pubblica Amministrazione

- Vengono stanziati di nuovi fondi per le assunzioni nelle PA, con conseguente indicazione degli della modalità attuative finalizzate a dare applicazione al programma di assunzioni.
- Vi sono poi precisazioni in merito ai settori della PA che saranno interessati dal programma di assunzioni, nonché, sempre sul punto, circa gli obiettivi occupazionali da raggiungere nel breve, medio e lungo periodo.
- Quanto sopra, anche con riferimento alle assunzioni a tempo determinato
- È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016 (Articolo 1 commi 292 – 295).

LABLAW

Sede di Milano

Largo Augusto, 8
20122 Milano
Tel: +39 02 30 31 11
Fax: +39 02 30 31 12

Sede di Genova

Via Fiasella, 3 Int. 17
16121 Genova
Tel. +39 010 58 72 78
Fax. +39 010 59 45 08

Ufficio di Bologna

Via Santa Margherita 2
40123 Bologna
Tel. +39 051 234 883
Fax. +39 051 234 883

Sede di Torino

Corso Vittorio Emanuele II, n. 64
10121 Torino
Telefono: +39 (0)11 197 42 501
Fax: +39 (0)11 197 42 523

Sede di Napoli

Via Dei Mille, 16
80122 Napoli
Tel: +39 081 25 12 3546
Fax: +39 081 40 90 22

Sede di Bari

Corso Vittorio Emanuele II, 30
70128 Bari
Tel: +39 0883 40 37 72
Fax: +39 0883 48 13 72

Sede di Messina

Via Luciano Manara 22
98123 Messina
Tel. +39 090.941.40.62
Fax. +39 090.941.40.96